

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

(Testo coordinato con le modifiche apportate nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 6 novembre 2007

**Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507**

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	Oggetto	Pag.
1	Oggetto del regolamento	1
2	Ambito di applicazione	1
3	Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	1
4	Tariffe	1

CAPO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

5	Oggetto	2
6	Soggetto passivo	2
7	Modalità di applicazione dell'imposta	2
8	Tariffe	3
9	Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari	3
10	Limitazioni e divieti	5
11	Dichiarazione	5
12	Pagamento dell'imposta	6
13	Rettifica e accertamento d'ufficio	7
14	Riduzioni dell'imposta	7
15	Esenzioni dell'imposta	7

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

16	Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione	8
17	Superfici degli impianti	8

18	Diritto sulle pubbliche affissioni	8
19	Modalità delle pubbliche affissioni	10
20	Riduzioni del diritto	11
21	Esenzioni dal diritto	11
22	Pagamento del diritto	12

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI COMUNI

Art.	Oggetto	Pag.
23	Sanzioni tributarie e interessi	13
24	Sanzioni amministrative	13
25	Rimborsi	14
26	Contenzioso	14
27	Procedimento esecutivo	15
28	Gestione del servizio	15

#### CAPO V

#### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

#### AFFISIONISTICI E PUBBLICITARI

29	Relazione tecnica	16
30	Classificazione e tipologia degli impianti destinati ai manifesti affissi dal servizio pubblico	16
31	Classificazione e tipologia degli impianti di interesse pubblico con iscrizioni pubblicitarie	18
32	Classificazione e tipologia di impianti pubblicitari ordinari	20
33	Disposizioni varie	21
34	Pubblicità effettuata su spazi e gare comunali	24
35	Commissione per la definizione del "Piano impiantistico"	24
36	Norme transitorie	24

#### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

37	Disposizioni transitorie	26
38	Norme finali	26
39	Entrata in vigore	26

#### CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. dal n. 1 al n. 37 del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Arese sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del Decreto Legislativo n. 507/93.

### Art. 3

#### Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 19459 abitanti al 31.12.2006, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella Classe IV impositiva.

### Art. 4

#### TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno, salvo casi di provvedimenti Legislativi che stabiliscano modifiche "ope Legis" alle tariffe già determinate.

CAPO II  
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 5

Oggetto

- 1 L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
- 2 Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6

Soggetto passivo

- 1 E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 2 E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7

Modalità di applicazione dell'imposta

- 1 L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2 Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
- 3 Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4 Per i mezzi pubblicitari avente dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

- 5 I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 6 Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

## Art. 8

### Tariffe

- 1 Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita agli artt. 12-13-14-15 del D.Lgs. n. 507/93 per un Comune di IV Classe.
- 2 Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

## Art. 9

### Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Richiesta di autorizzazione.
  - 1.1 Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari ordinari, deve farne apposita domanda al Comune di Arese.
  - 1.2 La domanda, in carta legale, deve contenere:
    - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale ed eventuale P.IVA del richiedente;
    - b) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare il luogo;
    - c) La descrizione del mezzo, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e del disegno illustrativo;
    - d) La documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e ambiente circostante;
    - e) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
  - 1.3 Il richiedente è comunque tenuto a riprodurre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
  - 1.4 Ove si intenda installare un mezzo su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.
  - 1.5 Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

- 1.6 Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o da documentazione sostitutiva.
- 1.7 La domanda, indirizzata al Comando Polizia Municipale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2. Autorizzazioni.
- 2.1 E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte dell'autorità competente ad emanare il provvedimento.
- 2.2 L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
- a) Pubblicità non luminosa effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
  - b) Pubblicità non luminosa relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie e con una superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
  - c) Pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.
- 2.3 In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità, enti o privati, che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.
- 2.4 In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede, dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.
- 2.5 Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza. A tale scopo le autorizzazioni saranno rilasciate previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Termini per il rilascio dell'autorizzazione.
- 3.1 Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Comando di Polizia Municipale.
- 3.2 La presentazione della domanda, mediante comunicazione ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/90, costituisce l'avvio del procedimento.

- 3.3 Salvo quanto disposto da leggi specifiche, la competente Autorità dovrà esprimersi sulla autorizzazione o sul diniego motivato entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal competente Ufficio Comunale.
4. Archiviazione delle istanze.
- 4.1 Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.
- 4.2 Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

## Art. 10

### Limitazioni

- 1 E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora, salvo quanto previsto dal Codice della Strada, nel periodo di propaganda elettorale, e di informazioni di pubblica utilità del Sindaco e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 2 E' altresì vietata la distribuzione di volantini, pubblicitari e non, mediante lancio dai veicoli in sosta o movimento, o tramite collocazione sotto il tergicristallo di auto in sosta; viceversa è consentita la distribuzione manuale durante i mercati cittadini o lungo le vie ai passanti.
- 3 La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
- 4 In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici o comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale e artistico.
- 5 E' vietato utilizzare pali della pubblica illuminazione e delle reti tecnologiche in genere, come supporti pubblicitari.

## Art. 11

### Dichiarazione

- 1 Il soggetto passivo di cui al precedente art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello appositamente predisposto e messo a disposizione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, il messaggio pubblicitario, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

- 2 In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione. D'ufficio si procederà al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 3 In assenza di variazioni la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4 Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi e proiezioni, di cui agli artt. 12-13-14, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accettata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## Art. 12

### Pagamento dell'imposta

- 1 Per la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi e proiezioni, di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/93, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2 Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso le Tesorerie Comunali con modalità che verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario, anche mediante conto corrente postale. L'importo del pagamento deve essere arrotondato a 1,00 Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 Euro o per eccesso se è superiore.
- 3 L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- 4 Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).



## Art. 13

### Rettifica e accertamento d'ufficio

- 1 Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito atto motivato.
- 2 Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche, il messaggio pubblicitario e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di giorni sessanta entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3 Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile del servizio.

## Art. 14

### Riduzioni di imposta

- 1 La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## Art. 15

### Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

1. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
2. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita

degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

3. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
4. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
5. La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'interno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
6. La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/93.
7. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
8. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
9. Le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## CAPO III

### SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 16

##### Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

#### Art. 17

##### Superfici degli impianti

- 1 Il Comune di Arese, con popolazione al 31.12.2006 di n. 19459 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 228 (metri quadri 12 per ogni 1000 abitanti). A tale proposito la superficie complessiva attuale, comprensiva delle nuove posizioni individuate, è stabilita in metri quadri 730.
- 2 Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "A.1", distinti per tipologia.

#### Art. 18

##### Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1 Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
- 2 La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 507/93 per un Comune di IV Classe. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del cinquanta per cento. Per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del cento per cento.
- 3 Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

## Art. 19

### Modalità delle pubbliche affissioni

- 1 Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, vistato dal Responsabile del Servizio.
- 2 La durata dell'affissione decorre dal girone in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Responsabile del Servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3 Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore,. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, ne viene data tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
- 4 La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5 Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Il rimborso della somma versata avverrà entro novanta giorni.
- 6 Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 7 I manifesti strappati o comunque deteriorati vengono sostituiti gratuitamente e, qualora non si disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne viene data tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8 Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di Euro 38,73 per ciascuna commissione.
- 9 Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
- 10 Si ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, purché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio. Nel caso di servizio in concessione, il Concessionario usufruirà di detti spazi senza corrispondere alcun compenso o indennizzo al Comune.

## Art. 20

### Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

1. Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
3. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Solamente la contemporanea sussistenza dei requisiti innanzi enunciati può legittimare la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni, che non può essere riconosciuta nella fattispecie prospettata nella nota in riferimento poiché alla realizzazione delle manifestazioni non partecipano enti pubblici territoriali ma vari soggetti che svolgono attività commerciali.
4. Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
5. Per gli annunci mortuari, se affissi dal servizio pubblico.

## Art. 21

### Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

1. I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
2. I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi.
3. I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi.
4. I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
5. I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.
6. Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.
7. I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## Art. 22

### Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 12 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
2. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 23**

**Sanzioni tributarie e interessi**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, di singole rate di essa, o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto, il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. La soprattassa di cui al comma 1) precedente è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura annua del tasso legale aumentato di tre (3) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La soprattassa di cui al precedente comma 2) è ridotta ad 1/8 (un ottavo) del minimo (3,75%) se il pagamento dell'importo dovuto viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista ovvero ad 1/5 (un quinto) del minimo (6,00%) se il pagamento avviene entro un anno dalla data di scadenza prevista.

**Art. 24**

**Sanzioni Amministrative**

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative in ottemperanza alle norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge n. 689/81, salvo quanto di seguito disposto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 103,29 ad Euro 1.032,91, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi: in caso di inottemperanza dell'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese sostenute.

3. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni può essere effettuata, direttamente dal Comune, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento e addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

## Art. 25

### Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque (5) anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il rimborso avverrà entro il termine di centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute, a qualsiasi titolo, gli interessi nella misura annua del tasso legale aumentato di tre (3) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## Art. 26

### Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro sessanta giorni alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/92 e successive modificazioni.
2. Il ricorso va proposto mediante notifica a norma degli artt. 137 e successivi del c.p.c. o mediante spedizione a mezzo posta (in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) o mediante consegna, dietro rilascio di ricevuta, al Comune o, in caso di servizio in concessione, al Concessionario (ex art. 25 del Decreto Legislativo n. 507/93).



3. La sentenza della Commissione Provinciale può essere appellata alla Commissione Regionale competente, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 546/92 modificato dal D.L. n. 123 del 15 marzo 1996.

I termini per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria è di sessanta giorni decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 546/92 modificato dal D.L. n. 123 del 15 marzo 1996.

4. Contro le sentenze delle Commissioni Tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugunate, è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.
5. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla Commissione Provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso, o con atto separato notificato alle parti e depositato in segreteria.

## Art. 27

### Procedimento esecutivo

1. Il tributo dovuto a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposto nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperato con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 43/88 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è divenuto definitivo.

## Art. 28

### Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta della pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune normalmente in forma diretta.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ad apposito soggetto incaricato, costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii.

In tal caso il Concessionario, ovvero il soggetto incaricato, subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del Servizio.

CAPO V  
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI  
AFFISSIONISTICI E PUBBLICITARI

Art. 29

Relazione tecnica

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/93, il presente capo determina i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari, stabilendo i criteri per la definizione del progetto di riordino di tutti gli elementi di arredo urbano.  
Detto piano costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento comunale.
2. L'obiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, della funzione di utilità pubblica degli elementi di arredo urbano, nonché dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.
3. Il suddetto piano deve considerare l'opportunità prevista dalla vigente normativa, in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati" comunque diversi, in caso di servizio in concessione, dal Concessionario del pubblico servizio.
4. L'affissione di manifesti deve rispettare esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.
5. Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, qualificandone i tipi e le dimensioni.  
Di seguito viene indicata la "tipologia" degli impianti necessari al soddisfacimento delle sopraindicate esigenze.

Art. 30

Classificazione e tipologia degli impianti  
destinati ai manifesti affissi dal servizio pubblico

1 Classificazione.

- I. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

- II. La ripartizione degli impianti esistenti e di quelli da installare è la seguente: a) Impianti riservati alle affissioni istituzionali fino a mq. 248; b) Impianti riservati alle affissioni sociali o comunque privi di rilevanza economica fino a mq. 91; c) Impianti riservati alle affissioni dei necrologi fino a mq. 69; d) Impianti riservati alle affissioni commerciali fino a mq. 320;
- III. Qualsiasi modifica dovrà essere comunque stabilita dalla Commissione di cui al successivo art. 35.

## 2 Tipologia.

- a) Stendardo monofacciale e bifacciale (costituito da tabella porta manifesti, con formato cm. 140x100, cm. 140x200, cm. 200x140 e dotato di pali di sostegno).
- b) Tabella murale (costituita da tabella porta manifesti, con formato cm. 140x100, cm. 140x200, cm. 200x140 e infissa a muro).

Le caratteristiche minime tecnico-morfologiche dei suddetti impianti devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti (montanti e sostegni in genere) dovranno essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica;
- le parti d'impianto destinate ad accogliere le affissioni dovranno essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata;
- ogni impianto destinato alle affissioni pubbliche deve essere dotato di una striscia (colore di fondo bianco) di altezza non inferiore a cm. 15 e di base uguale al tipo d'impianto utilizzato con l'indicazione in lettere: Città di Arese (integrato da logo municipale a colori posto a sinistra) e Categoria di Affissione preceduta dalla dizione "Riservato" (posto al centro della striscia) – numero impianto (posto alla destra della striscia) – Nome e recapito del concessionario (posto a destra della striscia sotto il numero impianto);
- lo stendardo o la tabella murale con formato cm. b.140xh.200, destinati alle affissioni commerciali potranno essere integrati da uno spazio pubblicitario di altezza non superiore a cm. 50 e di base uguale all'impianto utilizzato.

## 3 Quantitativi.

- I. Il Comune di Arese, incluso in classe IV<sup>^</sup> di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 507/93 è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura non inferiore a mq. 228.

- II. Gli spazi, destinati per tipologia, nei quali è consentita l'affissione sono riepilogati nell'allegato "A 1" che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- III. Gli stessi ammontano a complessivi mq. 730,00 tutti costituiti da spazi affissionistici su impianto (stendardi e tabelle murali) e, di regola, devono essere posizionati paralleli all'asse viario considerato.
- IV. Rilevata l'esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune non consente l'effettuazione di affissioni dirette.

#### 4 Prescrizioni del servizio delle pubbliche affissioni.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23 del D.lgs. n. 285/92 e degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. n. 495/92, sulla base del presente Regolamento per gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ubicati nelle strade classificate di tipo "E" e "F", può essere concessa deroga per la distanza minima tra i gruppi di impianti, costituiti da massimo quattro unità, in mt. 20 e la rientranza minima degli stessi dal bordo del marciapiede in cm. 30, purché sia rispettato lo spazio minimo per il passaggio pedonale e per i mezzi di locomozione per i portatori di handicap.

#### 5 Installazione e manutenzione.

In caso di affidamento in concessione del servizio, il Concessionario provvederà, a proprie spese e senza diritto di rivalsa, all'installazione e manutenzione dei suddetti impianti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone, animali o cose che potessero derivare dall'installazione e manutenzione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi.

Il Concessionario affidatario del servizio alla scadenza della concessione cede gli impianti nella libera disponibilità del Comune di Arese senza pretendere alcun indennizzo per la cessione del bene.

La "striscia pubblicitaria" eventualmente utilizzata dal concessionario affidatario del servizio deve essere restituita vuota e libera da ogni vincolo. A tale fine qualsiasi contratto per l'uso dello spazio pubblicitario sottoscritto con terzi non può avere durata diversa dalla scadenza della concessione e dovrà escludere esplicitamente la possibilità di "rinnovo automatico".

## Art. 31

### Classificazione e tipologia degli impianti di interesse pubblico con iscrizioni pubblicitarie

#### 1 Classificazione.

Sono considerati impianti pubblicitari di interesse pubblico quelli collocati a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi e finalizzati a protezione dei pedoni o dell'utenza dei mezzi pubblici, a fornire indicazioni direzionali o dell'ora esatta, e così via, contenenti messaggi pubblicitari.

## 2 Tipologia.

- a) Transenna parapetonale (impianto con iscrizione pubblicitaria, posizionato su marciapiede e finalizzato alla protezione del passaggio pedonale);
- b) Pensilina e palina fermata autobus (impianti con iscrizione pubblicitaria, posti in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extra urbana e dei mezzi pubblici);
- c) Freccia di segnaletica industriale (impianto su palo, posto sui marciapiedi, contenente indicazioni circa l'ubicazione di attività svolte nell'ambito della zona industriale ed artigianale o in centri commerciali);
- d) Quadro turistico (impianto con iscrizione pubblicitaria, contenente informazioni ed indicazioni di pubblico interesse, quali la cartina viaria toponomastica, numeri telefonici di pronto intervento, dati meteorologici e così via);
- e) Orologio (impianto con iscrizioni pubblicitarie e dispositivo per la segnalazione dell'ora esatta);
- f) Cartello (impianto con iscrizione pubblicitaria relativa ad attività artigianale, commerciale o industriale).

Le dimensioni e caratteristiche tecnico-morfologiche dei suddetti impianti saranno definite dalla Commissione di cui all'art. 35, ad eccezione dei cartelli di cui al punto f) che, per ogni singola facciata, dovranno avere una superficie di dimensioni pari a mt. 2 di base e mt. 3 di altezza.

## 3 Quantitativi.

I quantitativi degli elementi di arredo urbano, così come definiti nei precedenti punti 1 e 2, sono quelli determinati nel piano generale dell'arredo urbano, definito dalla Commissione di cui all'art. 35 che, in caso di concessione, verrà realizzato dal Concessionario unico rispettando l'ubicazione, le forme ed i materiali indicati dalla Commissione, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del servizio pubbliche affissioni.

## 4 Prescrizioni.

Vale quanto disposto in merito al Decreto Legislativo n. 285/92 e dal D.P.R. N. 495/92.

## 5 Criteri di aggiudicazione della concessione.

- 1) Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti per anni sei a soggetto privato, diverso dal Concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita gara da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi e da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

- 2) Il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 5 del presente Regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre ad un canone di asta della sopraindicata gara.
- 3) Per ogni singola tipologia di spazio pubblicitario l'entità delle tariffe commerciali sarà determinata dalla Commissione di cui al successivo art. 35, tenuto conto del listino prezzi valido a livello nazionale.
- 4) Le tariffe potranno essere adeguate, a partire dal secondo anno dall'inizio della concessione, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata tra il primo ed il dodicesimo mese di ogni anno di concessione.

#### 6 Installazione e manutenzione.

Nel caso di concessione il Concessionario provvederà alla fornitura ed all'installazione, a proprie spese e senza il diritto di rivalsa, di tutta l'impiantistica così come prevista dalla Commissione di cui all'art. 35, nonché alla relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione e manutenzione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi.

### Art. 32

#### Classificazione e tipologia di impianti pubblicitari ordinari

##### 1 Classificazione.

Sono considerati impianti ordinari quelli provvisti di scritte o simboli delle attività professionali, commerciali, industriali ed artigianali, apposti presso la sede ove è svolta l'attività stessa.

##### 2 Tipologia.

- a) Impianto a bandiera (insegna, targa od altro, orizzontale o verticale, sporgente dal muro);
- b) Impianto frontale (insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, infisso al muro);
- c) Collocazione "a giorno" (insegna, targa o altro, collocato su tetti, cancelli, recinzioni, su vetrate degli esercizi pubblici o commerciali, e così via).

##### 3 Prescrizioni.

- 1) Vale quanto disposto in merito al D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92.
- 2) Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.
- 3) Quanto si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venir rimosse.

- 4) Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.
  - 5) Dovranno uniformarsi alle prescrizioni di carattere estetico ed architettonico indicati nei regolamenti comunali ed essere, di regola, installate su appositi spazi all'uopo ricavati.
- 4 Dimensionamento e posizionamento delle insegne a bandiera.
- 1) Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.
  - 2) In particolare, a partire dalla quota di marciapiede fino alla quota di mt. 4, è ammessa una sporgenza massima di cm. 5 sugli spazi pubblici di oggetti riguardanti eventuali insegne o decorazioni. Al di sopra della quota di mt. 4 sono ammesse sporgenze per una profondità massima di mt. 1,20; nelle vie di larghezza inferiore a mt. 9 sono vietate le sporgenze.
  - 3) Non è consentita la collocazione delle insegne luminose e non, a bandiera, attraverso portici.

## Art. 33

### Disposizioni varie

- 1 Caratteristiche degli impianti pubblicitari montati su pali.
- 1) I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali, ove possibile, ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso.
  - 2) Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.
  - 3) Di norma devono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato e il cartone.
  - 4) Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono di norma interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.
  - 5) L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.
  - 6) In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.
- 2 Norme di sicurezza per la viabilità entro il centro abitato.

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S., delle Società concessionarie di autostrade, dell'Ente proprietario della strada entro il centro abitato, così come definito con atto della V.C. n.

800 del 14.09.1995, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/92, si osservano le seguenti prescrizioni atte a garantire la sicurezza per la viabilità:

- a) Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico;
- b) Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitati sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento;
- c) Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica stradale;
- d) I cartelli posti lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6, come meglio specificato al precedente art. 31, punto 2;
- e) Di regola, la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfasandoli rispetto alla direttrice di marcia;
- f) Non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal limite della carreggiata, ed inoltre non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 180 dopo i segnali stessi;
- g) In ogni caso, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo e impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/92.

### 3 Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.

- 1) La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi, a cura del quale dovranno essere eseguiti.
- 2) Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 24 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3) I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.



- 4) Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.
- 5) Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.
- 6) I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

#### 4 Manutenzione degli impianti.

- 1) Tutte le autorizzazioni di “esposizioni pubblicitarie” si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.
- 2) Conseguentemente, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
- 3) In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

#### 5 Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.

- 1) In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari, ordinata dal Comune prima della scadenza dell’autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2) In tal caso, l’interessato dovrà provvedere a rimuovere l’impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza dell’autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.
- 3) Qualora l’intimato non ottemperi all’ordine di rimozione, l’impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 24 del presente Regolamento.

## Art. 34

### Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

## Art. 35

### Commissione per la definizione del "Piano impiantistico"

- 1) Per la definizione del Piano dell'impiantistica affissionistica e pubblicitaria, la dislocazione, i quantitativi e le caratteristiche tecnico-morfologiche degli impianti di cui ai precedenti articoli 31-32-33-34, viene istituita apposita Commissione, così composta:
  - Segretario Comunale;
  - Comandante Polizia Municipale;
  - Coordinatore Settore Finanziario;
  - Responsabile Servizio Edilizia Privata;
  - Responsabile Servizio Tributi o, se il servizio è in concessione, Funzionario responsabile della Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Tributo.
- 2) La Commissione dovrà deliberare il Piano dell'impiantistica entro quattro mesi dall'approvazione del presente Regolamento e quindi sottoporlo alle determinazioni della Giunta Comunale.
- 3) Una volta licenziato il Piano, la Commissione verrà convocata soltanto in occasione della rielaborazione del Piano stesso.

## Art. 36

### Norme transitorie

- 1 I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati entro due anni dalla data di approvazione del Piano a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

- 2 I mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solamente dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.
- 3 In particolare per i mezzi pubblicitari, luminosi e non, posizionati su suolo pubblico, di pertinenza del Comune o della Provincia, ovvero su suolo privato, ed aventi una superficie complessivamente considerata superiore a mq. 6 dovrà essere ripresentata la richiesta di autorizzazione all'esposizione in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285/92, dal D.P.R. n. 495/92 e dal presente Regolamento comunale.
- 4 Le autorizzazioni relative alla fattispecie sopra indicata e rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono automaticamente da ritenersi decadute; i mezzi pubblicitari interessati da questa disposizione, qualora non ottenessero una nuova autorizzazione, dovranno essere rimossi, dal diretto interessato, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune in tal senso.
- 5 In caso contrario, di mancata osservanza della presente disposizione, il Comune provvederà ai sensi dell'art. 33, comma 5, del presente Regolamento.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37

Disposizioni transitorie

1. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 507/93, il Comune non dà corso all'installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempreché i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e sino all'approvazione del presente Regolamento non rilascia autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.
2. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. n. 639/72, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto legislativo.
3. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata senza la presentazione di una nuova dichiarazione, mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 38

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo n. 507/93.
2. Nel caso in cui il servizio non venga svolto in forma diretta ma affidato in concessione, come attualmente, la definizione "Comune" (di cui agli artt. 11/1, 13/1, 24/3 e 25/1) e "Responsabile del Servizio" (di cui agli artt. 19/1-2) è da intendersi "Concessionario"; per "Funzionario responsabile del Servizio" (articolo 13/3) è da intendersi "Responsabile del Concessionario".

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo n. 507/93 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.